



Decreto Dirigenziale n. 109 del 04/12/2015

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

U.O.D. 9 - UOD Genio civile di Avellino; presidio protezione civile

Oggetto dell'Atto:

R.D. 25/07/1904 N.523-COMUNE DI SORBO SERPICO (AV)-AUTORIZZAZIONE IDRAULICA IN SANATORIA PER OCCUPAZIONE AREA DEMANIALE IN SPONDA SINISTRA DEL VALLONE MOLARA MEDIANTE APPOSIZIONE DI CANALETTE PREFABBRICATE AD EMBRICE PER LO SCARICO DI REFLUI PROVENIENTI DALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL'AZIENDA FEUDI DI SAN GREGORIO SOCIETA' AGRICOLA S.P.A. UBICATO NEL COMUNE DI SORBO SERPICO ALLA LOC.TA' CERZA GROSSA. PRATICA G.C. N.1955.

**IL DIRIGENTE
DELLA U.O.D. GENIO CIVILE DI AVELLINO**

PREMESSO che:

- il sig. Pierpaolo Sirch, nato a Cividale del Friuli il 29/06/1966 C.F. SRCPPL66H29C758L, con istanza in data 30/03/2015 acquisita al protocollo regionale 2015 n. 228410 del 01/04/2015 nella qualità di rappresentante legale dell'Azienda sopraccitata, ha chiesto l'autorizzazione a sanatoria, ai sensi del R.D. 25/07/1904, n. 523, per l'apposizione di canalette prefabbricate ad embrice delle dimensioni mm 500x400x200 mm, in sponda sinistra del vallone Molara per lo scarico di reflui provenienti dall'impianto di depurazione a servizio dell'Azienda Feudi di San Gregorio Società Agricola s.p.a. con sede in loc.tà Cerza Grossa di Sorbo Serpico (AV), in corrispondenza dei terreni riportati nel N.C.T. del comune di Sorbo Serpico AV) al foglio n. 1 particella 652;

PRESO ATTO

- della relazione istruttoria RI 3531 del 03/07/2015, i cui contenuti qui si intendono integralmente richiamati;
- che il progetto, a firma dei tecnici incaricati ing. Antonio Aquino e della geol. Carmen Aquino prevede:
 - ← apposizione di canalette prefabbricate ad embrice delle dimensioni mm 500x400x200 mm sulla sponda sinistra del vallone Molara per lo scarico di acque reflue provenienti dall'impianto di depurazione a servizio dell'Azienda Feudi di San Gregorio ubicato nel comune di Sorbo Serpico alla Loc.tà Cerza Grossa;
 - ← realizzazione di una briglietta in cls delle dimensioni mt 0.50x0,70 per prevenire fenomeni erosivi spondali;
- che dagli atti allegati al progetto oggetto dell'autorizzazione a sanatoria, risulta che la tubazione di scarico esistente e funzionante dal 2012 è situata a monte del corso d'acqua, e dista oltre 10 mt dalla sponda in sinistra idraulica del vallone Molara;
- che con determinazione dirigenziale n. 1063 del 12/05/2015, acquisita al protocollo regionale n.344403 del 19/05/2015, la Provincia di Avellino ha adottato l'autorizzazione unica ambientale - A.U.A.- (ex D.P.R. 59/2013), a favore della ditta Feudi di San Gregorio, per l'insediamento produttivo sito in Sorbo Serpico.

CONSIDERATO che:

- la natura demaniale del vallone Molara configura la competenza di questo Ufficio in merito alla valutazione sulla compatibilità idraulica dell'intervento da realizzare ai sensi del R.D. n. 523 del 25/07/1904;
- il vallone Molara in corrispondenza della sezione interessata dall'apposizione delle canalette prefabbricate ad embrice delle dimensioni mm 500x400x200 per lo scarico delle acque reflue, presenta una sezione idraulica naturale sufficiente allo smaltimento della portata di massima piena determinata con $T_r=100$ anni;
- la modesta portata delle acque di scarico non ha incidenza sostanziale sulla portata ordinaria del vallone;
- le canalette di scarico delle acque reflue occupano stabilmente area del demanio fluviale e, pertanto, sono soggette al rilascio di concessione a titolo oneroso, con obbligo di versamento del canone;
- il canone annuo relativo all'anno 2015 è quantificato in complessivi € 163,48 (euro centosessantatre/48) così distinti:
 - canone ricognitorio aggiornato al 2015 . € 148,62 (euro centoquarantotto/62);
 - imposta regionale del 10% . € 14,86 (euro quattordici/86);oltre al versamento di una cauzione infruttifera, pari a due annualità del canone base, a garanzia degli oneri concessori di € 297,24 ; (art.2 legge 16/05/1970, n.281 e legge regionale 26/01/1972, n.1 artt.7 e 9 ed art.8 sostituito dal c.126 dell'art. 1 della L.R. n. 5 del 06/06/2013).

RITENUTO che:

- la tipologia dei lavori proposti non trova impedimento nelle norme del R.D. 25/07/1904, n.523;
- non ricorrono motivazioni amministrative di diniego dell'autorizzazione all'apposizione del tubo di scarico;

VISTO:

- il R.D. n. 523 del 25/07/1904;
- il R.D. n. 1775/1933;
- la L. n.241 del 07/08/1990;
- il D.M. LL.PP. 19/09/1996;
- la legge 15/03/1997,n.59;
- il D. M. 02/03/1998 n.258;
- i DD. lgs. 31/03/1998 n. 112 e 30/03/1999 n. 96;
- la delibera di G.R. n. 5154 del 20/10/2000;
- la delibera di G.R. n. 5784 del 28/10/2000;
- l'art.4 del D. lgs. n.165 del 30/03/2001;
- la L.R. n. 7 del 30/04/2002;
- la L. n.350 del 24/12/2003;
- il D. lgs. 22/01/2004, n.42;
- il Regolamento n. 12 del 15/12/2011
- la D.G.R. n. 76 del 14/03/2013
- la D.G.R. n. 488 del 31/10/2013
- la D.G.R. n. 92 del 01/04/2014 di approvazione del bilancio gestionale anni 2014, 2015, 2016;
- la L.R. 05/01/2015, n.1, "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015-2017";
- la D.G.R. n. 47 del 09/02/2015 di approvazione del "Bilancio gestionale per gli anni 2015, 2016 e 2017".

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento Funzionario geol. Antonio Pasquale IULIANO delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo responsabile del procedimento con prot. n. AL.2015. 89 del 01/12/2015 (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni, rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento - delle quali si prende atto - di assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il presente procedimento),

DECRETA

per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

1. di rilasciare all' Azienda Feudi di San Gregorio Società Agricola s.p.a. C.F. 01753470648 nella persona del rappresentante legale sig. Pierpaolo Sirch, nato a Cividale del Friuli (Ud) il 29/06/1966, C.F. SRCPPL66H29C758L, residente in Cividale del Friuli (Ud) alla Via Fornaliis n. 277, l'autorizzazione ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 25/07/1904, n. 523, per la realizzazione delle opere di seguito individuate:
 - ← apposizione di canalette prefabbricate ad embrice delle dimensioni mm 500x400x200 mm, poggianti sulla briglietta in cls di dimensioni mt 0.50x0.70 in corrispondenza della sponda in sinistra idraulica del vallone Molara per lo scarico delle acque reflue provenienti dal depuratore a servizio dell'Azienda Feudi San Gregorio Società Agricola s.p.a. ubicato nel comune di Sorbo Serpico alla Loc.tà Cerza Grossa;
- alle seguenti prescrizioni e indicazioni:
- a. il presente parere idraulico è limitato alle opere inerenti l'apposizione sulla sponda sinistra del vallone Molara delle canalette prefabbricate ad embrice poggianti su una briglietta in cls per lo scarico delle reflue provenienti dal depuratore a servizio dell'Azienda Feudi di San Gregorio Società Agricola s.p.a.;

- b. le opere da realizzare devono essere conformi a quanto riportato negli elaborati progettuali esaminati da questo Genio Civile, di cui una copia viene restituita vistata e timbrata da questo Ufficio. Eventuali opere di variante al progetto approvato, sotto il profilo idraulico, dovranno essere sottoposte alla preventiva approvazione di questo Ufficio;
- c. le canalette da apporre sulla sponda sinistra devono essere bene ancorate alla scarpata ed alla briglietta in cls da realizzare;
- d. l'opera deve essere idoneamente fondata al fine di evitare eventuali scalzamenti;
- e. occorre provvedere ad eseguire una idonea pulizia dell'alveo per almeno metri 20,00 a monte ed a valle dell'area oggetto di intervento;
- f. durante l'esecuzione dei lavori il Concessionario, o suo delegato, è obbligato ad adottare tutte le cautele per garantire il libero deflusso delle acque;
- g. il Concessionario, o suo delegato, deve altresì vigilare affinché, in caso di piena, vengano prontamente eseguite tutte le operazioni di sgombero di materiali e macchinari che, temporaneamente stazionanti nell'area di cantiere, potrebbero essere di ostacolo al deflusso delle acque;
- h. le opere dovranno essere realizzate, sotto pena di decadenza, entro il termine di mesi 12 (dodici) dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione;
- i. occorre comunicare per iscritto a questo Genio Civile l'inizio dei lavori in oggetto con preavviso di almeno 8 giorni e la loro ultimazione entro e non oltre i 15 giorni successivi dalla stessa;
- j. le opere realizzate e da realizzare saranno mantenute a cura della richiedente concessionaria Azienda Feudi di San Gregorio Società Agricola s.p.a. codice fiscale 01753470648, per cui l'Amministrazione Regionale non corrisponderà alcun indennizzo o risarcimento danni per qualunque evento che dovesse danneggiare o distruggere le opere anche in dipendenza di nubifragi o piene alluvionali, salvo che per detti eventi calamitosi siano emanate specifiche provvidenze di legge;
- k. l'Azienda Feudi di San Gregorio Società Agricola s.p.a. codice fiscale 01753470648, è obbligata alla manutenzione delle opere medesime. L'accesso in alveo per l'effettuazione degli interventi di manutenzione deve essere preventivamente autorizzato da questo Genio Civile. Comunque la manutenzione deve assicurare la conservazione, la funzionalità delle opere realizzate, il buon regime idraulico, assicurando sempre il normale deflusso delle acque. Il concessionario è altresì tenuto a vigilare affinché le opere siano utilizzate nei limiti per cui sono state progettate ed autorizzate;
- l. vengono fatti salvi i diritti demaniali, dei terzi, delle servitù prediali e il presente parere non esime il Concessionario dagli obblighi, oneri e vincoli, gravanti sul progetto e sulle opere interessate, in riferimento alle normative urbanistiche, paesaggistiche, ambientali, artistiche, storiche - archeologiche, sanitarie;
- m. l'Azienda Feudi di San Gregorio Società Agricola s.p.a. nella persona del sig. Pierpaolo Sirch, quale legale rappresentante, prima dell'inizio dei lavori, per le opere che lo richiedono, dovrà ottenere l'autorizzazione sismica ai sensi dell'art. 2 della L.R. 07/01/1983, n. 9, come modificato dall'art.10 della L.R. n.19 del 28/12/2009;
- n. l'Azienda Feudi di San Gregorio Società Agricola s.p.a., a lavori ultimati dovrà trasmettere il certificato di collaudo delle opere;
- o. l'apposizione delle canalette prefabbricate ad embrice per lo scarico delle acque reflue sulla sponda sinistra del vallone Molara, occupano stabilmente area del demanio fluviale e pertanto l'Azienda Feudi di San Gregorio Società Agricola s.p.a. è soggetta di concessione a titolo oneroso, con obbligo di versamento del canone;
- 2. di approvare lo schema di concessione che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale, la cui stipula costituirà per il Concessionario titolo legittimante all'accesso in alveo per la realizzazione delle opere, nonché all'occupazione dei terreni demaniali, per tutta la durata della concessione medesima;
- 3. che la presente fattispecie rientra nei casi previsti dall'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Avverso il presente Decreto Dirigenziale è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di notifica e/o pubblicazione sul BURC, o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica e/o pubblicazione sul BURC.

DISPONE CHE:

Il presente provvedimento, perfezionato come per legge, sarà inoltrato:

- a. in via telematica, a norma di procedura:
 - alla Segreteria di Giunta per l'archiviazione;
 - al BURC per la pubblicazione;
- b. in via telematica, p.e.c.:
 - all'Azienda Feudi di San Gregorio Società Agricola s.p.a.;
 - alla Provincia di Avellino;
 - al Comune di Sorbo Serpico (AV);
 - all'Agenzia del Demanio – Filiale Campania – Napoli.

Dott.ssa Claudia Campobasso